


	<u>CONTRATTO APPLICATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CONTRATTO N.</u>	
	3600001604 CIG MASTER A01D5FC8B8	
	<u>CIG DERIVATO A066B65CDC</u>	
	<u>LOTTO 2 - RDO 3973</u>	
	<u>Contratto applicativo soggetto a Linea di finanziamento PNRR.</u>	
	SERVIZI E LAVORI PER LA DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE,	
	LA MODELLAZIONE IDRAULICA, L'ANALISI E LA RICERCA DELLE	
	PERDITE IDRICHE.	
	<u>LOTTO 2 - RDO 3973 - CIG DERIVATO A066B65CDC.</u>	
	Linea di finanziamento PNRR, missione M2, componente C4,	
	investimento I4.2.	
	Importo del contratto applicativo pari ad Euro 5.389.248,00 di cui	
	Euro 613.760,90 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a	
	ribasso.	
	TRA	
	1. Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito denominata anche	
	"Stazione Appaltante" ed in forma abbreviata AdF), con sede legale in	
	Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese	
	della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio	
	Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in	
	persona dell'Amministratore Delegato, Piero FERRARI , nato a Roma il 17	
	Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò	
	autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 23/05/2022.	
	E	
	2. Raggruppamento Temporaneo di Impresa o RTI tra l'Impresa	
	Caldani Irrigazione S.r.l. con sede in 00134 Roma (RM) Via Delle Gerbere	
	Pagina 1	

n. 23 Cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro di Roma 03791221009, numero R.E.A. 699166, in persona del suo Amministratore Unico e come tale Legale Rappresentante Sig. Paolo Caldani, nato a Roma, il 14.05.1964, domiciliato presso la sede sociale il quale interviene al presente atto sia in qualità di Amministratore Unico e come tale di Legale Rappresentante Capogruppo Mandataria sia come procuratore speciale della società **PIDE S.R.L.** con sede in 36063 Marostica (VI) Via Fosse n. 13, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02351020165, numero R.E.A. 390765 munito di poteri in forza della procura speciale autentica dal Notaio Dott. Cesare Biondo notaio in Torino in data 13.02.2024, repertorio 17630 (società mandante), sia della società **NEPTUNE S.R.L.**, con sede in 04100 Latina (LT) Via Filippo Corridoni n. 67 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone-Latina (LT) al n. 02798700593, numero R.E.A. 20098 munito di poteri in forza della procura speciale autentica dal notaio Dott. Massimiliano Stocco Notaio in Este in data 09.02.2024, repertorio 17679 (società mandante), sia della società **HGS SAS – HUBER GUENTHER & C.**, con sede in 39100 Bolzano (BZ) Via Nicolò Copernico n. 18 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano al n. 01279940215, numero R.E.A. 111103 munito di poteri in forza della procura speciale autentica dal notaio Dott. Carlo Longi Notaio in Bolzano in data 09.02.2024, repertorio 10245 (società mandante).

Il Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito giusto atto notarile stipulato in data 14.02.2024 presso il Notaio Dott. Mario D’ALESSANDRO, Notaio in Roma iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia repertorio n. 8118, raccolta n. 3171, registrato

in Roma il 14/03/2024 al n. 4363 Serie 1T, depositato in atti della stazione appaltante che costituisce parte integrante del presente ordine contrattuale ancorché non materialmente allegato.

Come riportato nella dichiarazione di partecipazione e di impegno a firma congiunta presentata in sede di gara, e nel suddetto atto l'offerta delle Imprese riunite comporta la loro responsabilità nei confronti della parte committente per le obbligazioni nascenti dall'affidamento in oggetto come di seguito ripartito:

"CALDANI IRRIGAZIONE S.R.L." eseguirà: lavori categoria OG6 prevalente per una quota pari al 100,00%;

PIDE S.R.L. eseguirà i servizi di elaborazione e sviluppo di modelli idraulici nella misura del 100% e di rilievo reti nella misura del 30%;


NEPTUNE S.R.L., eseguirà i servizi di ricerca perdite a tappeto nella misura del 50% e di ricerca perdite a obiettivo nella misura del 50%;

HGS SAS – HUBER GUENTHER & C., eseguirà i servizi di rilievo reti nella misura del 70%, di ricerca perdite a tappeto nella misura del 50% e di ricerca perdite a obiettivo nella misura del 50%.

Premesso che:

Il Committente e il Contraente hanno stipulato il contratto numero **3600001604** in accordo quadro con il CIG MASTER **A01D5FC8B8** nell'ambito del progetto soggetto a linea di finanziamento PNRR identificato con codice CUP F88B22001130002;

si è proceduto a sottoscrivere un "addendum al contratto" volto a disciplinare la modifica delle modalità di attuazione del contratto in "Accordo Quadro" mediante la trasformazione del CIG originario in un "CIG master", con il fine



di garantire la piena ammissibilità della spesa a Linea di finanziamento PNRR, missione M2, componente C4, investimento I4.2.;

come ivi disciplinato, i singoli contratti attuativi verranno formalizzati attraverso contratti specifici, ognuno identificato da un CIG collegato al CIG master e che gli stessi saranno conformi alle condizioni e agli importi stabiliti nell'accordo quadro.

Le parti, preso atto della necessità di attuare specifici lavori previsti dall'Accordo Quadro, convengono di stipulare il presente Contratto Applicativo, regolato dalle disposizioni stabilite nell'Accordo Quadro stesso e dalle norme vigenti norme applicabili.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto applicativo ha per oggetto i **"SERVIZI E LAVORI PER LA DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE, LA MODELLAZIONE IDRAULICA, L'ANALISI E LA RICERCA DELLE PERDITE IDRICHE", NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOGGETTO A LINEA DI FINANZIAMENTO PNRR IDENTIFICATO CON CODICE CUP F88B22001130002.**

LOTTO 2 - RDO 3973 - CIG DERIVATO A066B65CDC

Lavori soggetti alla Linea di finanziamento PNRR, missione M2, componente C4, investimento I4.2.

ARTICOLO 2 – RIFERIMENTO ALL'ACCORDO QUADRO

Il presente contratto applicativo deriva e si basa sulle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro n. 3600001604 LOTTO 2 - RDO 3973 CIG MASTER **A01D5FC8B8** stipulato tra le Parti, con particolare riferimento a tutti gli articoli ivi richiamati e relativi allegati.

Tutte le disposizioni dell'Accordo Quadro non diversamente modificate dal presente Contratto Applicativo sono da considerarsi parte integrante del contratto.

ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha una durata di 30 mesi corrispondente dell'accordo quadro al quale si riferisce e pertanto alla quale interamente si rimanda.

ARTICOLO 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI

PAGAMENTO

L'importo complessivo del presente contratto applicativo è pari ad Euro 5.389.248,00 di cui Euro 613.760,90 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo del presente appalto è misura. Le attività verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale.

La valutazione avverrà mediante contabilità a misura eseguite sino al momento dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quelli ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.

Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

I corrispettivi di cui al presente contratto sono fissi e invariabili per tutta la durata dello stesso salva l'eventuale applicazione di vigenti disposizioni di legge che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.



Acquedotto del Fiora SpA provvederà ad emettere la contabilità che sarà sottoscritta per accettazione dall'Impresa come previsto nel CSA. Entro i termini di legge, AdF provvederà ad inoltrare i certificati di pagamento all'impresa per l'emissione della relativa fattura.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI

5.1 Il Contraente si impegna a:

Eseguire le prestazioni secondo quanto previsto dal presente Contratto Applicativo e nel Contratto Quadro al quale si riferisce;
Garantire la qualità e la conformità alle specifiche di quanto realizzato a quanto indicato nel CSA.

5.2 La Stazione Appaltante si impegna a:


Collaborare con il Contraente fornendo le informazioni necessarie per l'esecuzione del Contratto;
Effettuare i pagamenti secondo le modalità e nei termini stabiliti.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Le modalità e i tempi di esecuzione sono quelli previsti dall'Accordo Quadro e nello specifico riguardano i lavori ricadenti sul territorio comunale per il quale è previsto il riconoscimento del finanziamento PNRR Linea di finanziamento PNRR, missione M2, componente C4, investimento I4.2 e di seguito riportati:

Comune di Monteriggioni, Sarteano, Arcidosso, Castell'Azzara, Abbadia San Salvatore, Castel Del Piano, Sovicille, Santa Fiora, Rapolano Terme, San Casciano Dei Bagni, Sorano, Pitigliano, Asciano.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI SPECIFICI PNRR



Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

L'appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance del principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al Capitolato speciale d'appalto.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In ottemperanza a quanto sopra descritto è agli atti della SA il rapporto sulla situazione del personale redatto dall'Imprese facenti parte l'RTI.



Nel caso in cui l'appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di cui all'art. 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'art. 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al Capitolato speciale d'appalto.

In ogni modo, in caso in cui l'appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla

fi

stipulazione del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'art. 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al capitolato speciale d'appalto.

In ottemperanza a quanto sopra descritto è fatto obbligo delle imprese facenti parte l'RTI l'assolvimento degli obblighi sopra richiamati con le tempistiche ivi richiamate.

L'appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato a garantire l'assolvimento degli obblighi dichiarati in sede di gara mediante modelli messi a disposizione dalla SA in materia di occupazione giovanile e femminile, rispetto del principio DNSH e ogni altro obbligo ivi dichiarato.

L'appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato a mantenere gli standard che hanno determinato l'assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di gara.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.

li

Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Ai sensi dell'atto d'obbligo sottoscritto a seguito dell'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione del PNRR il finanziamento per la realizzazione dell'intervento in oggetto è revocato, tra l'altro e in misura parziale o totale, nei seguenti casi:

a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;

b) violazione dei seguenti obblighi:

a. a rispettare i termini e le modalità di attuazione previsti nel presente atto e nel DM n. 517 del 16 dicembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché il rispetto della normativa sopravvenuta e delle eventuali ulteriori prescrizioni o direttive del Ministero in attuazione di normative europee e nazionali;



c. ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

d. a rispettare le indicazioni contenute nei "meccanismi di verifica" e nelle "ulteriori specificazioni" associati al Traguardo M2C4-28 ed all'obiettivo M2C4-29 nell' "Operational Arrangements between the Commission and Italy", sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

e. a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa prevista, relazionando all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento sugli stessi;

f. a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia a comprovare che gli interventi realizzati rispettino il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. "Do no significant harm" - DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR, e della circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

g. a rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del

fi

superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

h. a dare piena attuazione all'intervento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere l'intervento nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento, e di trasmettere alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche eventuali modifiche o revisioni al progetto;

i. a garantire la richiesta e l'indicazione del CUP (codice unico di progetto) su tutti gli atti amministrativo/contabili riferiti all'intervento;

j. a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento;

k. a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal MIMS;

l. ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informativo che sarà adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e della

fi

	mobilità sostenibili;	
	m. ad assicurare il tempestivo inserimento a sistema dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali, fisici, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura;	
	n. a garantire i controlli di gestione e quelli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per assicurare la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento, nonché la riferibilità delle spese agli interventi ammessi al finanziamento sul PNRR;	
	o. a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;	li

p. a facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori;

q. a garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative ai progetti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

r. a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase "Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU", e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

c) mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Inoltre, qualora la revoca del finanziamento risulti imputabile a fatti e/o inadempimenti riconducibili all'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 8 – PENALI

1. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di esecuzione dei lavori prevista nei documenti di gara con applicazione delle penali con le modalità previste nel CSA a cui si rimanda.



2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

**ART. 9 – COMPLIANCE - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001,
ALLA POLITICA ANTICORRUZIONE E NORMATIVA ANTITRUST**

il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto/ordine dichiara di aver preso visione e di conoscere il **Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche "MOG" o "Modello")**, nonché il **Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la Linea Guida Anticorruzione adottati da AdF**, consultabili in **<https://www.fiora.it/compliance.html#AFdisponibili>** e si impegna a conformarsi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare:

- all'Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva,
- ad AdF, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti

comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

1. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di



reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

2. AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e anche con l'adozione e la diffusione del "Manuale di Sintesi dei principi generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore" <https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF>, destinato ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche "Destinatari"), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di compliance (modello 231, anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.) promosse da AdF.

Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio

fi

di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori) possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.

3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in <https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/normativa?limit=0> ; Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato


<https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF>

4. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo.

ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati disponibile al seguente link <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>



Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

In AdF è stata designata come DPO, Anna Rita Curci, raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@fiora.it

ARTICOLO 11 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontracto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 12 – APPLICAZIONE E PREVISIONE DELLA NORMATIVA

DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo:


1. Le sottoscritte imprese dichiarano di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. Le sottoscritte imprese dichiarano di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3. Le sottoscritte imprese dichiarano di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:



I.	la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;	
II.	l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;	
III.	l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.	
4.	Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p.	
5.	La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.	

Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE


Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

ARTICOLO 14 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al codice dei contratti pubblici (settori speciali) e in via residuale al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e suoi allegati.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per Acquedotto del Fiora S.p.A. Firmato digitalmente *L'Amministratore Delegato* (Piero Ferrari).



Per l'RTI l'Impresa capogruppo mandataria Caldani Irrigazione S.r.l.

Firmato digitalmente *L'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Impresa capogruppo mandataria* (Paolo Caldani).

li